



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000844/U Data: 18/01/2017 11:35
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Iniziativa per i campani residenti all’estero”. Reg. Gen. n. 400

Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D’Amelio, Carlo Iannace, Flora Beneduce, Erasmo Mortaruolo,
Maria Ricchiuti, Francesco Emilio Borrelli e Maria Antonietta Ciaramella
Depositata in data 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

18 GEN. 2017

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

~~Consiglio Regionale della Campania~~

RELAZIONE FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge trovano copertura finanziaria a valere sui fondi iscritti nel bilancio regionale per il finanziamento della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero).

Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

AUSPITI
12/1/17
Am Alessandro
Cimino

Proposta di legge

“INIZIATIVE PER I CAMPANI RESIDENTI ALL’ESTERO

Ad iniziativa dei Consiglieri : Rosa D’Amelio

Rosa D'Amelio

Carlo Iannace

Carlo Iannace

Flora Beneduce

Flora Beneduce

Erasmus Mortaruolo

Erasmus Mortaruolo

Maria Ricchiuti

Maria Ricchiuti

Francesco Emilio Borrelli

Francesco Emilio Borrelli

MARIA ANTONIETTA CIARANELLA

Maria Antonietta Ciaranella

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0000444/1 Data: 12/01/2017 10:47
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 480

10/01/17
S. LIBERATA



R D U

RELAZIONE

L'insieme dei campani nel mondo – secondo dati dell'Assessorato, acquisiti dall'Agenzia degli italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2014 (Aire) – ammonta a circa 463.250 unità, considerando soltanto coloro che hanno ancora la cittadinanza italiana. Di questi poco più di un terzo sono in Europa (in particolare in Germania), un altro terzo in America Latina (in particolare in Argentina, Brasile meridionale e a distanza l'Uruguay). L'altro terzo, all'incirca, risiede nell'America settentrionale, soprattutto negli Stati Uniti e in misura minore nel Canada. Un'altra parte ancora di cittadini campani risulta suddivisa tra l'Africa (soprattutto meridionale) ed alcuni paesi asiatici. Considerando che gli attuali cittadini italiani residenti all'estero – ma con passaporto italiano – ammontano, secondo i dati Aire, a circa 4.636.650 di unità, la componente campana ne rappresenta quasi il 10% del totale.

Le comunità campane, nella loro articolazione geografica e socio-economica, rappresentano per la nostra Regione (ma anche per le aree di insediamento all'estero) una risorsa specifica, giacché con la loro operosità contribuiscono a produrre ricchezza nei diversi contesti di insediamento, ossia nel paese dove sviluppano il progetto migratorio e nel paese/Regione dalla quale provengono, cioè la Campania e in particolare il paese di esodo.

Questa "doppia appartenenza" deve essere valorizzata al meglio delle possibilità, poiché si tratta di componenti della popolazione campana in grado di operare simultaneamente, in maniera diretta o tramite i legami familiari ed amicali, all'interno dei due "spazi migratori" formati dal paese di partenza e da quello di arrivo. Questo guardare in due direzioni e agire contemporaneamente in due paesi diversi – ma percepiti e vissuti come se fosse soltanto uno - fa dei nostri migranti degli "ambasciatori" e dei "diffusori" delle culture dell'uno e dell'altro paese in modo reciproco e scambievole, nonché degli attori protagonisti dello sviluppo in entrambi i contesti locali. Cosicché i campani non sono più soltanto soggetti deboli, da assistere e da proteggere, come molto spesso viene ancora percepito, ma, al contrario, rappresentano una risorsa socio-economica e culturale da valorizzare perché interni a due contestuali processi di sviluppo.

Ma occorre una significativa revisione del rapporto esistente tra le associazioni campane che sono emerse storicamente dalle singole comunità paesane – e costruite su base perlopiù localistica e che tuttora si caratterizzano come tali - e le nuove generazioni costituite da persone che hanno strutturalmente altri obiettivi e sono pertanto proiettate culturalmente su dimensioni globalizzanti. Occorre, altresì, conseguentemente, ripensare all'associazionismo dei campani non più come luoghi mono-dimensionali, quasi chiusi in se stessi e con leadership assoggettate a logiche campanilistiche di natura selezionante ed escludente dei gruppi giovanili. Le associazioni dovranno progressivamente divenire luoghi multi-dimensionali, dove si aggregano esperienze diverse e significativamente variegata, dove possono trovare cittadinanza le nuove generazioni: giovani oriundi e giovani campani residenti all'estero, giovani di altre regioni e di altre nazionalità a diversa anzianità migratoria, quindi anche coloro che sono appena espatriati negli ultimi anni.

In questa ottica, con la seguente proposta di legge, si intende operare affinché, all'impostazione assistenziale, necessaria tuttora per quelle componenti in condizione di svantaggio socio-economico,



Consiglio Regionale della Campania

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 400

R P V A

si affianchi una impostazione basata sul principio dell'*empowerment*. L'intento è quello di porre al centro del sistema di interventi istituzionali l'emigrante/immigrato sia nell'area di insediamento che in quella regionale di esodo. In altri termini si tratta di attivare percorsi guidati finalizzati a trasformare, progressivamente, il sistema di interventi sull'emigrazione da "servizio di attesa", nel senso che risponde a sollecitudini esterne, come quelle che provengono dai singoli emigranti/immigrati o delle Associazioni estere, a servizio che promuove le risorse in grado di erogare, che le pubblicizza e che determina le modalità procedurali e professionali per farle acquisire adeguatamente agli aventi diritto, ossia ai Campani residenti all'estero, dizione che, tra l'altro, sostituisce quella di "emigrante".

E' con questa visuale che la proposta di legge che proponiamo si snoda su due dimensioni: la prima è quella che lascia sostanzialmente inalterata la parte relativa all'assistenza della precedente Legge 2/96, ossia quella parte rivolta ai cittadini campani o di origine campana in condizioni di svantaggio sociale (artt. 18, 19, 20) e che riconosce i contributi ai Cittadini campani all'estero che rientrano definitivamente in Regione: come gli aiuti per l'inserimento scolastico dei figli dei rientrati, i soggiorni in Campania per gli anziani in particolare difficoltà economiche ed ai giovani discendenti anche di seconda e terza generazione. La seconda, invece, è quella che cerca di apportare delle novità finalizzate a favorire l'attivazione di forme nuove di associazionismo capaci di svolgere azioni multi-dimensionali tra cui anche la promozione/costituzione diretta di società cooperative o società di altra natura sia commerciale che culturale-scientifica. Queste ultime potranno contribuire anche a rafforzare economicamente le stesse associazioni oppure, una volta formate dalle medesime associazioni, svolgere un percorso autonomo e indipendente di natura economica ed imprenditoriale mediante l'utilizzazione delle risorse pubbliche e private operanti nella regione Campania.

In tale prospettiva appare non secondaria la nomina di "Osservatori-Paese", come specificato nell'articolo 7, ossia dei consulenti, nominati dai consiglieri locali, esperti nelle discipline sociali ed economiche con compiti di monitoraggio e valutazione dell'impatto conseguito dai progetti finanziati dalla Giunta regionale. Altra innovazione da sottolineare sono gli interventi che si affiancano alle borse di studio già previste in precedenza: borse di soggiorno per *stages*, tirocini, *master* di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche di giovani di origine campana.

Si è ritenuto opportuno aggiornare il metodo di riconoscimento delle Associazioni. La novità sostanziale apportata è il riconoscimento delle Associazioni formate da soci che siano in prevalenza di origine campana, mentre la vecchia Legge 2/96 consentiva il riconoscimento solo alle Associazioni aventi iscritti esclusivamente di origine campana; cambiamento che diventa necessario in quanto le nostre comunità vanno perdendo una parte della propria identità regionale, pur rimanendo inalterata quella italiana, dovuto ai matrimoni misti, alla lunghezza della permanenza in Stati esteri, all'aggregazione di cittadini italiani provenienti da altre regioni.

Per contribuire a rendere le Associazioni economicamente più indipendenti, tra i contributi che la Regione può riconoscere alle stesse, sono stati inseriti anche quelli da finalizzare alla ristrutturazione delle sedi sociali.

Altre innovazioni riguardano la denominazione e la composizione dell'organismo consultivo dei Cittadini campani all'estero. Il cambio di denominazione da Consulta Regionale dell'emigrazione a Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'estero non è soltanto un fatto nominalistico ma rispecchia una diversa e più estesa partecipazione delle parti sociali e del rappresentante del



Consiglio Regionale della Campania

R. P. A.

C.G.I.E. In pratica, per favorire gli interventi di promozione economica e culturale, è stato previsto un "Tavolo tecnico" con rappresentanti delle categorie imprenditoriali, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione e rappresentanti delle Camere di Commercio, oltre ad 1 rappresentante del mondo accademico regionale; "il suddetto tavolo tecnico si può convocare per facilitare i rapporti e le relazioni di natura economico-imprenditoriale tra le imprese campane e quelle ubicate nei paesi di insediamento delle nostre comunità, ed anche quelle promosse dalle stesse associazioni.

Si è ritenuto opportuno, per favorire il ricambio generazionale all'interno del Consiglio, limitare a due mandati l'eleggibilità dei Consiglieri e soprattutto aprire i gruppi dirigenti a giovani in età inferiore ai 39 anni, in numero preponderante allo scopo di rendere le associazioni dei luoghi aperti e multi-dimensionali come sopra accennato.

Tenuto conto che con le modifiche apportate alla legge regionale n.2/96 contenute nella legge regionalen.22/2016, la Consulta è presieduta dal Presidente del consiglio regionale che con decreto ne nomina i componenti, si è ritenuto opportuno mantenere in capo al Presidente del consiglio regionale la costituzione del Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'estero e, contestualmente, istituire presso il Consiglio regionale della Campania, l'ufficio di Segreteria per garantirne il funzionale sviolgimento dei compiti istituzionali.

Altra innovazione è quella del riconoscimento formale del ruolo significativo che hanno avuto i Cittadini campani all'estero nel contribuire direttamente allo sviluppo sociale, economico e culturale della Campania; tale riconoscimento sarà celebrato con la "Giornata del Cittadino Campano all'estero". Giornata individuata nel 10 marzo di ogni anno in occasione dell'anniversario della entrata in vigore della prima Legge regionale campana che inseriva nella composizione della Consulta regionale per l'emigrazione i Consulteri esteri.



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge

Capo I
Le finalità e la programmazione
- da art. 1 ad art. 4 -

- Art. 1 Le finalità e gli obiettivi
- Art. 2 I settori di intervento della Regione
- Art. 3 Piano annuale
- Art. 4 Le Linee guida triennali

Capo II
Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero e il Comitato Direttivo
- da art. 5 ad art. 13 -

- Art. 5 Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero
- Art. 6 La composizione del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero
- Art. 7 Il Consigliere Estero
- Art. 8 L'elezioni dei Consiglieri Esteri
- Art. 9 Il funzionamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero
- Art. 10 I compiti del Consiglio Generale per i Campani all'Estero
- Art. 11 Il Comitato Direttivo
- Art. 12 L'elezione dei Vice - Presidenti e del Comitato Direttivo
- Art. 13 Rimborsi

Capo III
Iniziative della Regione e risorse economico-finanziarie
- da art. 14 ad art. 22 -

- Art. 14 Gli attori beneficiari delle azioni
- Art. 15 Gli interventi culturali e di sviluppo economico
- Art. 16 Le azioni di sostegno: assegni, borse di studio e corsi di lingua italiana
- Art. 17 I soggiorni - Gli interscambi - Il turismo sociale
- Art. 18 Le iniziative a carattere socio - assistenziali
- Art. 19 La promozione e sostegni per le attività produttive
- Art. 20 La Conferenza regionale
- Art. 21 Le iniziative riguardanti studi, indagini e ricerche
- Art. 22 La Giornata del Campano all'Estero

Capo IV
Il Registro - Le Associazioni - Le Federazioni - Gli Enti - Le Istituzioni
- da art. 23 ad art. 25 -



Consiglio Regionale della Campania

- Art. 23 Il Registro Regionale delle Associazioni
Art. 24 Le Associazioni e Federazioni dei Campani all'estero
Art. 25 Le Associazioni – Gli Enti – Le istituzioni con sede nella regione

Capo V

Le disposizioni economiche-finanziarie e le disposizioni finali
- da art. 26 ad art. 28 -

- Art. 26 Gli Oneri finanziari
Art. 27 Le abrogazioni
Art. 28 Disposizioni finali

RDA



Consiglio Regionale della Campania

Capo I

Le finalità e la programmazione

Art.1

Le finalità e gli obiettivi

1. La Regione Campania, allo scopo di assistere e tutelare i campani residenti all'estero e di valorizzarne il ruolo e l'apporto che essi promuovono per lo sviluppo locale, in attuazione dei principi del proprio statuto e nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato in materia di italiani all'estero, promuove:

- a) forme diverse di partecipazione sociale e culturale, di sviluppo umano e di sviluppo socio-economico, nonché forme diverse di solidarietà tra corregionali e di tutela dei Campani residenti all'estero, dei rispettivi coniugi e dei loro discendenti.
- b) la diffusione della cultura nelle comunità campane, al fine di riconoscere, rafforzare l'identità originaria e renderla compatibile con quella acquisita nei paesi di insediamento, nonché rinsaldare i rapporti con la terra di origine;
- c) il coinvolgimento delle comunità campane – anche attraverso le loro associazioni - all'estero nelle attività di promozione economica che la Regione Campania intraprende con le istituzioni dei Paesi dove esse risiedono e lavorano;
- d) interventi nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali di cittadini campani all'estero che rientrano definitivamente in Regione e per sviluppare le loro capacità imprenditoriali;
- e) interventi finalizzati al superamento delle difficoltà di natura sociale e culturale inerenti alla condizione di svantaggio che caratterizzano alcune componenti di Campani residenti all'estero.

RPA

Art. 2

I settori di intervento della Regione

1. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal precedente articolo 1, la Regione Campania:
- a) attiva iniziative finalizzate all'assistenza e alla promozione economica, culturale e sociale dei campani residenti all'estero, dei rispettivi figli, dei coniugi e dei discendenti;
 - b) favorisce – attraverso l'impegno e l'esperienza delle associazioni – la costituzione di società cooperative o di altra natura giuridica per creare occupazione giovanile, per facilitare l'avvio di attività imprenditoriali e dunque lo start up iniziale;
 - c) attiva ricerche, studi ed inchieste sui movimenti migratori di origine campana, in uscita e in entrata, che interessano la Regione e promuove ogni utile iniziativa per l'analisi e l'approfondimento degli aspetti economici ed imprenditoriali, nonché culturali e sociali, connessi alla residenza all'estero;
 - d) agevola la soddisfazione di bisogni alloggiativi, occupazionali, imprenditoriali, formativi e di riqualificazione professionale dei cittadini campani che rientrano nella regione;



Consiglio Regionale della Campania

- e) agevola la soddisfazione dei bisogni di istruzione e di conoscenze tecnico-scientifiche allo scopo di evitare che i campani espatrino in condizione di vulnerabilità sociale derivante da scarsa scolarizzazione ed autonomia culturale;
- f) organizza sul territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i figli dei campani all'estero o dei loro discendenti;
- g) attiva percorsi di reinserimento sociale dei lavoratori che scelgono di rimpatriare, mediante incentivi e misure di sostegno economico finalizzato alla realizzazione di attività imprenditoriali, in forma individuale, associata o di cooperativa;
- h) sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle associazioni dei campani all'estero e delle loro federazioni, nonché di enti, associazioni senza scopo di lucro e patronati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a carattere nazionale, che operano con carattere di continuità, da almeno due anni, a favore dei campani all'estero con sedi nella regione e all'estero;
- i) cura un "servizio informazione" sulle iniziative regionali che possono interessare i campani all'estero, in relazione ad aspetti culturali e sociali;
- j) concede borse di studio ai figli di campani all'estero che intendono frequentare in Campania l'Università ovvero Istituti di istruzione superiore, nonché borse di soggiorno per *stage*, tirocini, master di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche;
- k) promuove, anche in concerto con gli enti locali della Campania, forme di coordinamento e di organizzazione a rete degli interventi che si attivano a livello regionale, al fine di ottimizzare le risorse che ciascun ente locale, nella sua autonomia, dedica specificamente in favore dei campani nel mondo.

RDC

Art. 3
Piano annuale

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e previo parere del Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, approva il Piano annuale, che definisce la programmazione da implementare nel corso dell'anno e il riparto delle somme disponibili tra le diverse tipologie di interventi da realizzare, tenuto conto dei criteri fissati dalle Linee guida triennali.
2. Alla definizione del Piano annuale possono concorrere esponenti del mondo universitario, delle camere di commercio e delle categorie imprenditoriali campane, nonché del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) in rappresentanza della Campania. A tal fine può essere costituito un tavolo tecnico con il compito di programmare interventi di sviluppo sia nelle aree di insediamento all'estero che sul territorio regionale.

Art. 4
Le Linee Guida Triennali

1. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore competente, alla definizione delle Linee Guida Triennali previo parere del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, di cui all'articolo 6; nonché della Commissione Consiliare Regionale competente, la quale si esprime entro



Consiglio Regionale della Campania

trenta giorni dalla data di ricezione della proposta; trascorso inutilmente questo tempo il parere della Commissione si intende acquisito favorevolmente.

2. Le Linee guida triennali definiscono:

- a) le linee di indirizzo e gli obiettivi da conseguire;
- b) la priorità degli interventi;
- c) i criteri per la formulazione del Piano annuale di cui all'articolo 3.

Capo II

Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero
ed il Comitato Direttivo

Art. 5

Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero

1. E' istituito presso il Consiglio regionale della Campania, il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, che affianca la Giunta Regionale della Campania nell'attuazione della presente legge, svolgendo i compiti di cui all'articolo 9.

Art. 6

La composizione del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero

1. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero è costituito con decreto del Presidente del Consiglio Regionale ed è composto da:

- a) Presidente del Consiglio regionale che lo presiede o suo delegato;
- b) Assessore regionale preposto all'emigrazione o suo delegato;
- c) n.3 Consiglieri regionali di cui 1 designato dai gruppi consiliari di minoranza;
- d) n. 5 rappresentanti designati dalle Associazioni operanti in Campania, di cui all'articolo 25;
- e) n. 4 rappresentanti designati dai Patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, aventi una sede nella regione e operanti altresì nei Paesi stranieri di emigrazione;
- f) n. 1 rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) residente nella Regione Campania;
- g) n. 5 rappresentanti designati dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle 4 Province campane, n. 1 per ciascun Ente
- h) n. 1 rappresentante designato dal Ministro degli Esteri;
- i) n. 21 consiglieri esteri, intendendo come tali i campani residenti all'estero da almeno tre anni per motivi di lavoro, eletti dai soci delle associazioni di cui all'articolo 24 con le modalità previste all'articolo 8, di cui n. 2 per ciascuno dei seguenti Paesi: Australia, Canada, Stati Uniti, Brasile Argentina; e n. 1 per ciascuno dei seguenti Paesi: Venezuela, Cile, Uruguay, Sud Africa, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Inghilterra e Svezia;
- j) n. 1 rappresentante designato dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero per la Campania;

R.D.A



Consiglio Regionale della Campania

2. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero è costituito con le designazioni pervenute da parte degli Enti aventi diritto e di quelle dei Consiglieri Esteri eletti; sono fatte salve, comunque, le successive integrazioni.
4. Non sono designabili né eleggibili e decadono dall'incarico i componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero che riportano in Italia o all'estero condanne penali che comportino:
 - a) l'interdizione dai pubblici uffici;
 - b) la perdita dei diritti civili o politici;
5. Il Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero può, ogni qual volta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati alle tematiche migratorie, esperti dell'emigrazione e giovani in rappresentanza delle seconde e terze generazioni dei campani all'estero.

Art. 7
Il Consigliere Estero

1. Il Consigliere eletto dalle associazioni dei Campani all'estero rappresenta le stesse associazioni nel Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero. Nei Paesi dove è possibile eleggere 2 consiglieri 1 deve avere una età non superiore ai 39 anni.
2. Il Consigliere, in collaborazione con il direttivo della federazione del Paese di appartenenza, coordina le attività delle associazioni rappresentate e nomina un "Osservatore Paese".
3. L'Osservatore Paese, in età non superiore ai 39 anni, deve essere in possesso di competenze adeguate e verificabili per effettuare micro studi territoriali e progettare interventi di sviluppo locale, start-up di imprese giovanili, di interventi multi-culturali, coinvolgendo sia i cittadini campani, i loro discendenti e i cittadini di altre nazionalità. Egli deve essere altresì in grado di presentare alla Regione Campania relazioni annuali sullo stato delle associazioni rilevando i punti di forza e di debolezza e le modalità che le stesse associazioni pensano di attivare per affrontarli.
4. Il Consigliere, in collaborazione con l'Osservatore-Paese, sentito il Direttivo della federazione, valuta le richieste di contributi e di interventi operativi finalizzati alla conoscenza e allo sviluppo delle associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 23. Le richieste valutate sono, dallo stesso Consigliere, presentate all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.
5. La nomina del Consigliere Estero è comunicata, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, all'Ambasciata Italiana del Paese di residenza ed alla circoscrizione consolare di appartenenza.
6. Il Consigliere eletto cura i rapporti con i componenti campani dei Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES) di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286 e successive modificazioni, con i componenti campani del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni, nonché con i parlamentari campani eletti ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

R.D.C.A



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

Le elezioni dei Consiglieri Esteri

1. I Consiglieri Esteri sono eletti nei congressi nazionali convocati negli Stati di rispettiva residenza, ai quali partecipano i delegati eletti nelle assemblee delle singole associazioni di campani all'estero, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 23. I congressi nazionali si tengono presso la sede della federazione o, qualora non sia costituita, presso la sede dell'associazione più rappresentativa.
2. Le assemblee delle singole associazioni per l'elezione dei delegati al congresso nazionale sono convocate dal Presidente della federazione o, qualora non sia costituita, dal Presidente dell'associazione più rappresentativa, su autorizzazione del Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.
3. Ciascuna associazione elegge un proprio delegato che partecipa all'elezione dei o del Consigliere Estero dello Stato di appartenenza. Il nominativo del designato è comunicato, con apposito verbale, all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.
4. Ogni Consigliere Estero può essere eletto per non più di due volte.
5. Le associazioni che non ottemperano a quanto previsto al comma 3 nei termini fissati non sono rappresentate nel congresso nazionale.
6. Nei congressi nazionali, la verifica dei poteri è effettuata da una commissione di tre persone presieduta dal Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero o da un suo delegato.
7. Eventuali ricorsi sono inviati all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero nel termine perentorio di 48 ore. Il Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero decide in via definitiva.

Art. 9

Il funzionamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero

1. I componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero svolgono la loro attività a titolo gratuito. Il Consiglio resta in carica quattro anni e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.
2. In sede di prima attuazione si procede alla costituzione del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, salvo motivata proroga.
3. Il Presidente del Consiglio Regionale provvede, con proprio decreto alla nomina dei componenti ed alla loro sostituzione.
4. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero elegge al proprio interno due Vice-Presidenti ed il Comitato Direttivo di cui all'articolo 12.
5. Il Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero ha sede presso il Consiglio Regionale della Campania. Le riunioni possono tenersi anche in altre sedi, specificate nelle rispettive convocazioni.

RPDA



Consiglio Regionale della Campania

6. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero si riunisce in seduta ordinaria di norma almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero è convocato dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso. Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno ed è allegata la relativa documentazione.

8. Le sedute del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero sono valide quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti o, in seconda convocazione, almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

9. Presso il Consiglio regionale della Campania è istituito l'Ufficio di Segreteria per l'espletamento dei compiti e delle attività connesse al funzionamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

Art. 10

I compiti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero

1. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero esprime parere obbligatorio su:
 - a) linee guida triennali;
 - b) indizione della Conferenza regionale per l'emigrazione di cui all'articolo 20.
2. Il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero individua obiettivi e formula proposte in materia di:
 - a) studi e ricerche in materie di emigrazione;
 - b) interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore dei campani all'estero e delle loro famiglie;
 - c) interventi di formazione professionale ed aggiornamento, riconversione e riqualificazione professionale dei cittadini rientrati nella regione;
 - d) diffusione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di notizie che riguardano la vita, l'attività e la legislazione regionale relativa ai corregionali emigrati all'estero;
 - e) partecipazione alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali sull'emigrazione;
 - f) principi generali a cui devono uniformarsi le federazioni e le associazioni dei campani all'estero nella redazione dei rispettivi statuti, che garantiscono comunque le pari opportunità e la non discriminazione tra gli associati per l'assunzione delle cariche direttive.

Art. 11

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero è composto da:

RD/12



Consiglio Regionale della Campania

- a) il Presidente del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, che lo presiede;
 - b) n. 4 Consiglieri Esteri, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Nord America, Sud America, Australia/Sud Africa, Europa;
 - c) n. 1 Consigliere scelto tra quelli designati dalle Associazioni operanti in Campania, di cui all'articolo 25 e dai Patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - d) n. 1 Consigliere scelto tra i Consiglieri regionali, quelli designati dall'A.N.C.I., dalle Province campane, dal Ministro degli Italiani nel Mondo e dal C.G.I.E.;
2. I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dal Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero tra i propri membri, con le modalità di cui all'articolo 12.
3. Il Comitato Direttivo svolge i seguenti compiti:
- a) collabora con il Presidente del Consiglio e con la Giunta regionale per la realizzazione degli obiettivi individuati dal Consiglio medesimo;
 - b) cura i rapporti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero con gli organi istituzionali dei vari livelli di governo e gli organismi, gli enti e le associazioni interessati a vario titolo ai problemi dell'emigrazione;
 - c) esprime pareri, valutazioni e proposte sulla programmazione del Piano annuale e sulle attività in base a questo implementate.
4. Il Comitato è convocato di norma ogni quattro mesi.
5. Il Comitato è convocato dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso, ridotti a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione è allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto; in caso di parità il voto del Presidente è determinante per la decisione.
6. Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali od esperti sulle tematiche migratorie.
7. Il Presidente, in caso di impedimento, nomina un suo delegato.

Art. 12

L'elezione dei Vice - Presidenti e del Comitato Direttivo

1. Nella seduta di insediamento del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero vengono eletti :
 - a) i due Vice - Presidenti;
 - b) il Comitato Direttivo.
2. Per le elezioni dei Vice-Presidenti ogni Consigliere esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo si applicano le seguenti procedure:
 - a) per i Consiglieri Esteri, ogni elettore esprime una sola preferenza per ciascuna delle aree geografiche Nord America, Sud America, Australia/Sud Africa, Europa.



Consiglio Regionale della Campania

- Risultano eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti per l'area geografica di appartenenza. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età;
- b) per il Consigliere da eleggere tra quelli designati dalle associazioni operanti in Campania e dai Patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni elettore esprime una preferenza; risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età;
 - c) per il Consigliere da eleggere tra i Consiglieri regionali, quelli designati dall'A.N.C.I., dalle Province Campane, dal Ministro per gli Italiani nel Mondo e dal C.G.I.E., ogni elettore esprime una preferenza; risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.
4. Alle votazioni partecipano tutti i componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero presenti.

Art. 13
Rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero ed eventuali invitati esterni o esperti del settore, per la partecipazione alle sedute del Consiglio medesimo e del Comitato Direttivo, nonché per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, a conferenze, a incontri di carattere internazionale, interregionali, nazionali e regionali, compete, previa autorizzazione, il rimborso delle spese consentito dalla normativa vigente.

Capo III
Gli interventi della Regione e le risorse economico-finanziarie

Art. 14
Gli attori beneficiari delle azioni

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i cittadini campani che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni, nonché i figli, il coniuge ed i loro discendenti.
2. Per il computo del periodo di permanenza all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero.
3. I campani rientrati definitivamente nella regione, che hanno maturato, per motivi di lavoro, negli ultimi cinque anni un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni.

Art. 15
Gli interventi culturali e di sviluppo economico

1. La Regione Campania può svolgere all'estero, anche in collaborazione con gli Istituti della cooperazione allo sviluppo e all'internazionalizzazione e con gli Enti di cultura italiana all'estero, iniziative finalizzate a rafforzare rapporti e ad organizzare incontri con le comunità campane ivi



Consiglio Regionale della Campania

residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale, linguistico e artistico, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione e di valorizzazione delle culture di origine.

2. La Regione favorisce e promuove, altresì, utilizzando la vasta rete di associazioni di corregionali all'estero, lo scambio commerciale ed economico tra l'imprenditoria campana residente ed operante nel territorio regionale e quella residente ed operante nei paesi di emigrazione.

3. La Giunta regionale favorisce lo start-up di imprese manifatturiere, commerciali o di servizi che vengono promosse dalle associazioni di corregionali in favore dei giovani campani residenti all'estero.

Art. 16

Le azioni di sostegno: assegni, borse di studio e corsi di lingua italiana

1. La Giunta Regionale può istituire per i figli dei campani all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, assegni e borse di studio per la frequenza, nel territorio regionale, di scuole pubbliche o parificate, di scuole di istruzione superiore, corsi universitari e di specializzazione post – universitaria, nonché borse di soggiorno per stage, tirocini, master di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche.

2. Allo scopo di facilitare l'inserimento sociale dei corregionali e dei loro discendenti, promuove altresì interventi per rafforzare la loro capacità di convivere in società multiculturali. Al riguardo sono possibili interventi mediazione e "supporto culturale" in aziende con personale multi-etnico, in scuole con bambini/adolescenti di nazionalità diversa, in servizi socio-assistenziali dove afferiscono corregionali non in grado di fruire adeguatamente dei servizi erogati a causa di disagio linguistico.

3. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rientrati in Campania, la Giunta Regionale, in armonia con i programmi nazionali e comunitari, ed in concorso con Enti Locali, Istituti ed Organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, può organizzare:

- a) corsi di recupero linguistico;
- b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 17

I soggiorni, gli interscambi e il turismo sociale

1. La Regione Campania può attivare, anche in concorso con altre Regioni ed Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Associazioni, iniziative di turismo sociale a favore di collettività di campani all'estero.

2. Al fine di contribuire all'integrazione dei cittadini campani all'estero nei paesi ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi che li ospitano.

Art. 18

Le iniziative a carattere socio- assistenziali

1 Ai campani già residenti all'estero, che rientrano definitivamente nella regione, possono essere destinate le seguenti provvidenze:

R.P. 12



Consiglio Regionale della Campania

- a) concorso alle spese di prima sistemazione nel comune di re-insediamento;
 - b) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per sé e per i propri familiari;
 - c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei campani residenti all'estero e dei loro familiari.
2. Dal periodo di permanenza di cui all'articolo 14, si prescinde in caso di rientro per invalidità o infortunio.
3. Le richieste di provvidenze di cui al comma 1 sono presentate ai comuni in cui si elegge la propria residenza, che le istruiscono.

RDA

Art. 19

La promozione e i sostegni alle attività produttive

1. La Giunta Regionale può concedere contributi per avviare attività produttive in forma individuale, associata o cooperativa, ai campani all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, che rientrano definitivamente nella Regione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche in collaborazione ed in concorso con gli assessorati competenti, in particolare con quello delle Attività produttive.
3. Le istanze per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono presentate al Comune nel cui territorio si intende avviare l'attività produttiva, che le istruiscono.
4. La Giunta Regionale può concedere un contributo per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dai campani già residenti all'estero e rientrati definitivamente nel territorio regionale per l'avvio di attività lavorative, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile. Sono esclusi dallo stesso le eventuali spese per diritti doganali.

Art. 20

La Conferenza regionale

1. Con cadenza quadriennale, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentito il Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, può indire la Conferenza Regionale per i campani all'estero.

Art. 21

Le iniziative riguardanti gli studi, le indagini e le ricerche sociali

1. La Giunta Regionale, sentito il Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero e su proposta dell'Assessore competente, può assumere gli oneri per l'effettuazione degli studi, delle indagini, delle ricerche previste dalla presente legge proposti dallo stesso Assessorato o dal Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 22

La Giornata del Campano all'Estero

1. La Regione, riconoscendo il rilevante contributo allo sviluppo sociale, economico e culturale della Campania dato dai cittadini campani all'estero, istituisce "La Giornata del Campano all'Estero" fissandone nel 10 marzo di ogni anno il giorno della celebrazione.

Capo IV

Il Registro, le Associazioni, le Federazioni, gli Enti e le Istituzioni

Art. 23

Il Registro Regionale delle Associazioni

1. E' istituito presso l'Assessorato Regionale per l'Emigrazione il Registro delle Associazioni e delle Federazioni dei campani all'estero, nonché delle Associazioni, Enti e Istituzioni che operano in favore dei Campani residenti all'estero o che rientrano definitivamente in Campania, di seguito denominato Registro regionale

Art. 24

Le Associazioni e le Federazioni dei Campani all'Estero

1. Sono iscritte nel Registro regionale le Associazioni dei Campani all'Estero che abbiano almeno 50 soci in prevalenza di origine campana, nonché le Federazioni costituite dalle stesse associazioni iscritte al registro. Le suddette Associazioni dovranno avere tra gli associati una presenza giovanile di almeno il 50% del totale degli iscritti in età non superiore ai 35 anni.

2. Le Associazioni e le Federazioni di cui al comma 1 sono iscritte al Registro previo parere del Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

3. La domanda è corredata da:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, nei quali non devono essere inserite clausole discriminatorie di genere, di età, di fede religiosa o politico-sindacale e quant'altro possa escludere soci o gruppi di soci dalla possibilità di aggregarsi con i loro corregionali;
- b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede sociale;
- c) elenco dei soci nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela dei dati personali.

4. Le Associazioni dei Campani all'estero iscritte al Registro regionale si possono costituire in un'unica Federazione quando nel Paese estero siano presenti almeno due associazioni.

5. Le Federazioni coordinano le iniziative e le manifestazioni delle singole associazioni d'intesa con il loro rappresentante nel Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero.

6. Alle Federazioni delle Associazioni dei Campani all'Estero e alle Associazioni iscritte al Registro regionale possono essere riconosciuti:

- a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 50% delle spese sostenute e documentate;

RPLA



Consiglio Regionale della Campania

- b) contributi per attività sociali, culturali e formative riconosciute qualificanti;
 - c) contributi per il mantenimento e la ristrutturazione delle sedi sociali;
7. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi senza il previo accordo con l'assessorato competente comporta l'esclusione dai contributi per i successivi tre anni e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro cui all'articolo 23.
8. Le Associazioni e le Federazioni già iscritte nel Registro Regionale ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 23.

Art. 25

Le Associazioni – Gli Enti – Le Istituzioni con sede nella Regione

1. Sono iscritte nel Registro regionale, a domanda, previo parere del Comitato Direttivo del Consiglio Generale Regionale per i Campani all'Estero, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni a carattere nazionale, aventi sede in Regione ed all'estero, che operino con carattere di continuità, da almeno due anni, a favore dei cittadini campani residenti all'estero e delle loro famiglie.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro regionale è corredata da:
- a. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. indicazione delle sedi all'estero e nella Regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;
 - c. relazione documentata a carattere obbligatorio dell'attività svolta;
3. le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni già iscritte nel Registro Regionale ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'articolo 23.
4. Alle Associazioni, Enti ed Istituzioni iscritte nel Registro regionale la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti d'intervento in favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie con le modalità previste nel Piano annuale.
5. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi senza il previo accordo con l'assessorato competente comporta l'esclusione dai contributi per i successivi tre anni e, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro regionale.

Capo V

Le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali

Art. 26

Gli Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, in fase di prima attuazione, si provvede con i fondi iscritti al bilancio di cui alla legge n.2/96, per gli anni successivi si fa fronte con apposito stanziamento nel bilancio regionale.

R.P.A.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 29
Le abrogazioni

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 19 febbraio 1996, n.2.

Art. 30
Disposizioni finali

1 Nelle more della costituzione e dell'insediamento del Consiglio Generale Regionale dei Campani all'Estero secondo le norme previste dalla presente legge, restano in carica i componenti dell'attuale Consulta Regionale per l'Emigrazione costituita ai sensi della legge regionale n. 2/96.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

R. D. V.